

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 DD. 13.11.2014

OGGETTO:	SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CONDINO CON RIFACIMENTO DEL FONDO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Posto che l'Amministrazione comunale ha messo in programma un intervento volto alla sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo in erba artificiale, tanto da prevederlo espressamente nel programma generale delle opere pubbliche parte integrante della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014-2016, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 dd. 30.05.2014 contestualmente al bilancio 2014 e al pluriennale 2014-2016.

Richiamate le proprie deliberazioni n. 24 dd. 22.05.2013 e n. 28 dd. 27.06.2013, con le quali, sulla scorta delle considerazioni e per le motivazioni puntualmente espresse nelle premesse dei provvedimenti, si affidarono al geom. Tolettini Ugo, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Trento al n. 2066, gli incarichi di progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori accennati, nonché di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera ed al geologo Lorenzi dott. Germano, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi con il n. 145, l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione, il tutto per gli importi evidenziati nei provvedimenti; le convenzioni con i professionisti vennero entrambe sottoscritte in data 09.07.2013.

Visionato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, predisposto in data 26.08.2014 dal geom. Tolettini, completo del piano di sicurezza e coordinamento a firma dello stesso professionista e della relazione geologica e geotecnica redatta dal geologo Lorenzi.

Verificato in particolare che il progetto evidenzia la spesa complessiva di Euro 260.000,00, di cui Euro 200.000,00 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 1.176,10 di oneri per la sicurezza ed Euro 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; tale spesa è contabilizzata all'intervento 2060206 (cap. 3630) - in conto residui 2013 e all'intervento 2060201 (cap. 3621) - in conto competenza del bilancio di previsione 2014.

Accertato che da parte dell'Amministrazione comunale sono stati acquisiti:

- l'autorizzazione con prescrizioni della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie rilasciata con deliberazione n. 58/2014 dd. 10.03.2014 (comunicazione del 13.03.2014 prot. n. 002416/16.8); dette prescrizioni sono state recepite dal progettista nella stesura definitiva del progetto esecutivo;
- l'autorizzazione, con prescrizioni, del Servizio Bacini Montani – Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico di cui alla determinazione n. 258 dd. 03.04.2014 del Dirigente del Servizio citato (comunicazione del 08.04.2014 prot. n. S138/U088/2014/195962/18.5);
- l'autorizzazione prot. n. S106/14/88368/19.5.4/3MAM/DG/tr dd. 17.02.2014 del Servizio Gestione Strade della P.A.T..

Rilevato altresì che con deliberazione n. 14 di data 30.05.2014 il Consiglio comunale di Condino ha autorizzato, per quanto di propria competenza e per i motivi di pubblico interesse esposti nelle premesse del provvedimento, ai sensi dell'art. 114, comma 2 della L.P. 04.03.2008, n. 1 e s.m., il rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per i lavori di che trattasi, dando atto che la deroga urbanistica di cui alla deliberazione medesima, riguardando un contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente P.R.G., necessitava del nulla osta della Giunta provinciale; intervenuta la trasmissione, con nota del 16.06.2014 prot. n. 3675 ed ai sensi dell'art. 42 del DPP n. 18/50leg. dd. 13.07.2010, di copia di detta deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1445 di data 25.08.2014 trasmessa dal citato Servizio con lettera del 10.09.2014 prot. n. S013/2014/479342/18.2.4, ha rilasciato al Sindaco l'autorizzazione ai sensi degli artt. 110 e 114 della L.P. 04.03.2008, n. 1 per la realizzazione in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. dei lavori in narrativa, subordinandola alle condizioni e prescrizioni di cui alle autorizzazioni richiamate al precedente paragrafo.

Appurato che, per effetto del disposto di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non è obbligatoria l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ed economico di cui all'art. 55 della medesima L.P., in quanto si è in presenza di progetto il cui importo, considerato al netto degli oneri fiscali, non supera la soglia limite ivi prevista.

Atteso altresì che il progetto non deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ciò per effetto del disposto di cui al successivo art. 40, comma 1, in quanto, come precisato al precedente paragrafo, trova applicazione la deroga alla richiesta di parere prevista dall'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993; né trova applicazione il regime della validazione del progetto di cui all'art. 41, non ricorrendo alcuna delle casistiche previste dal comma 1 di tale articolo.

Dato fin da ora atto che, con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'intervento non è frazionabile in lotti funzionali e ciò sia in ragione delle sue caratteristiche e dimensioni, sia perché un eventuale frazionamento non sarebbe conveniente sotto il profilo economico.

Valutata la completezza degli elaborati prodotti, nonché dei pareri e delle autorizzazioni previsti dalla vigente normativa a

corredo del progetto esecutivo, in dettaglio sopra riportati.

Appurato che il progetto risponde alle aspettative dell'Amministrazione comunale e ritenuto di dar formalmente atto di ciò procedendo alla relativa approvazione in linea tecnica.

Atteso che, sulla base di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la competenza all'approvazione di che trattasi non è da ricondursi in capo al Consiglio comunale, non superando il progetto l'importo di Euro 500.000,00 previsto da tale disposizione come limite al di là del quale scatterebbe la competenza consiliare; detta competenza è da ricondursi pertanto in capo alla Giunta comunale, in base a quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, adottato dalla stessa Giunta con deliberazione n. 32 dd. 26.06.2014.

Riscontrato che lo stesso atto programmatico di indirizzo riserva alla Giunta l'individuazione preliminare, per ciascuna opera pubblica, del sistema di esecuzione secondo le disposizioni di cui alla L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., mentre spetta al Segretario comunale l'approvazione a tutti gli effetti del progetto e l'assunzione del provvedimento a contrarre.

Valutato che, tra le modalità previste dall'art. 29 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., quella da preferire è l'esecuzione in economia con il sistema del cottimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993 ed al Titolo VIII (art. 174 e seguenti) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.; ciò in quanto trattasi di sistema in grado di garantire l'immediatezza degli interventi previsti in progetto, evitando l'appesantimento dipendente da eccessivi vincoli e adempimenti procedurali, nonché in considerazione della non rilevante entità dei lavori.

Ritenuto di avvalersi dell'Agenzia per gli Appalti e i Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento della procedura di gara con modalità telematica e di disporre, in base a quanto previsto dall'art. 178, comma 1 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., che il responsabile del procedimento proceda a selezionare le sette imprese da invitare al confronto concorrenziale utilizzando l'elenco telematico di cui all'art. 54 del medesimo D.P.P., scegliendole tra quelle in possesso dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata per la categoria individuata in progetto come prevalente, tenendo in prim'ordine conto dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e, ove le imprese selezionate con detto criterio risultassero più di sette, riducendole a tale numero prendendo in considerazione quelle della classifica I di tale categoria e proseguendo, se necessario, attingendo progressivamente a quelle delle successive classifiche.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m., l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.).

Visti il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m., il D.Lgs. 09.04.2018, n. 81 e s.m..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, predisposto in data 26.08.2014 dal tecnico incaricato geom. Toletti Ugo, completo del piano di sicurezza e coordinamento redatto dallo stesso professionista e della relazione geologica e geotecnica a firma del geologo Lorenzi dott. Germano, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di Euro 260.000,00 così articolata:
 - Euro 200.000,00 per lavori a base di gara, di cui Euro 1.176,10 di oneri per la sicurezza;
 - Euro 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m..
3. Di individuare, quale modalità per l'esecuzione dei lavori in oggetto tra quelle previste dall'art. 29 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., quella dell'economia con il sistema del cottimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993 ed al Titolo VIII (art. 174 e seguenti) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg..
4. Di avvalersi dell'Agenzia per gli Appalti e i Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento della procedura di gara con modalità telematica, disponendo, in base a quanto previsto dall'art. 178, comma 1 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., che il responsabile del procedimento proceda a selezionare le imprese da invitare al confronto concorrenziale utilizzando l'elenco telematico di cui all'art. 54 del medesimo D.P.P. e secondo quanto precisato in premessa.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, stante l'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'avvio della procedura di gara.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.